

Regolamento di disciplina degli studenti¹

PREMESSA

Il presente regolamento è redatto ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235.

Le studentesse e gli studenti dell'ISS "A. Sant'Elia" devono:

- osservare il Patto Educativo di Corresponsabilità;
- avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto, dei compagni e delle persone esterne alla scuola, lo stesso rispetto, anche formale, che si richiede per se stessi;
- comportarsi in modo corretto, aperto e leale, non solo durante le lezioni, ma in ogni momento della vita scolastica;
- frequentare i corsi con regolarità e impegno assiduo nello studio;
- non assentarsi senza giustificato motivo in occasione delle attività di verifica di classe programmate;
- utilizzare le strutture, il materiale, le attrezzature e i sussidi didattici in modo appropriato, con la medesima cura che si osserva per le cose proprie e secondo le indicazioni date dagli insegnanti e dal personale ATA secondo il Regolamento d'Istituto e i regolamenti specifici;
- osservare con scrupolo le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite da docenti e personale ATA anche al di fuori dell'edificio scolastico, ad es. in occasione di permessi, visite di istruzione, ecc. .

Il presente regolamento di disciplina individua:

- a) i comportamenti delle studentesse e degli studenti passibili di sanzione;
- b) le relative sanzioni;
- c) gli organi e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni.

Il regolamento di disciplina è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime all'inizio dell'anno scolastico entro le prime due settimane di lezione e, in caso di sua revisione, a tutte le classi dell'Istituto ed è pubblicato in evidenza sul sito della scuola.

La premessa è parte integrante del regolamento di disciplina, il quale, a sua volta, è parte integrante del Regolamento di Istituto inserito nel Piano dell'Offerta Formativa.

I. SANZIONI: PRINCIPI, TIPOLOGIE E ORGANI COMPETENTI

Art. 1. Principi

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità ed equità. Esse hanno sempre finalità educativa e sono tese a sviluppare il senso di responsabilità delle proprie azioni e/o omissioni, nonché a ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Le sanzioni devono tenere conto della situazione personale dello studente.
3. La responsabilità disciplinare, per azioni od omissioni, è personale, fatta salva l'applicazione delle misure dissuasive di gruppo previste nel Capo III per le finalità di cui all'art. 4 ultimo comma. La sanzione è pubblica nell'ambito della comunità scolastica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.
5. Le sanzioni si ispirano, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la violazione, ma è valutata positivamente quando denota ravvedimento.
6. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente per il risarcimento di eventuali danni arrecati.
7. Ogni gruppo classe ha il dovere di segnalare immediatamente la presenza di danni in un locale da esso occupato. In caso di furti o danneggiamenti, è ritenuto responsabile il gruppo che per ultimo in ordine di tempo ha occupato il locale, al quale sono addebitate le spese relative.
8. Nel caso di mancata identificazione del responsabile del danno, allo scopo di stimolare il senso di solidarietà tra gli studenti e di responsabilità collettiva delle proprie azioni, un indennizzo è posto a carico del gruppo classe o dei gruppi classe che avevano in uso i beni danneggiati.
9. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 2. Richiamo verbale del Docente o del Dirigente Scolastico

¹ Revisione del regolamento di disciplina approvata dal Consiglio di Istituto del 12/11/2018

Lo studente viene richiamato verbalmente dal Docente o dal Dirigente Scolastico in presenza di comportamenti occasionali che violino in misura lieve i doveri citati in premessa, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) mancato rispetto degli orari e delle consegne;
 - b) eccessiva durata della assenza dalla classe in caso di uscita autorizzata;
 - c) comportamenti di lieve disturbo durante la lezione;
 - d) inosservanza dei ruoli;
 - e) lievi violazioni di norme di sicurezza che non comportino pericolo attuale per l'incolumità delle persone.
- Il richiamo verbale non costituisce sanzione ma, in caso di recidiva anche generica, può portare all'inserimento della nota disciplinare scritta di cui all'art.3.

Art. 3. Nota disciplinare del Docente e/o Dirigente Scolastico trascritta sul registro di classe

La nota disciplinare è annotata sul registro di classe in presenza di comportamenti che violino in misura significativa i doveri citati in premessa, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

1. Comportamenti ripetuti di mancanza di rispetto e/o di disturbo allo svolgimento delle attività didattiche.
 2. Offese verso i componenti della comunità scolastica (compagni, personale docente e ATA, dirigente scolastico) o nei confronti di persone esterne alla scuola.
 3. Disturbo intenzionale o ripetuto durante le lezioni.
 4. Comportamenti reiterati, anche se non intenzionali, che ostacolano la funzionalità dei servizi amministrativi e/o didattici.
 5. Violazione del divieto di tenere con sé il cellulare o altro dispositivo elettronico durante l'attività scolastica al di fuori dei casi consentiti, salvo autorizzazione espressa del docente motivata e verbalizzata nel registro elettronico.
 6. Violazione di norme di sicurezza.
 7. Terza dimenticanza del badge in uso allo studente per la rilevazione delle presenze e dei ritardi.
 8. Parcheggio con mezzo proprio all'interno dell'Istituto in assenza di autorizzazione, fatta salva in ogni caso la rimozione forzata.
 9. Tre ritardi non lievi non giustificati o di un'assenza non giustificata.
- La nota disciplinare inserita nel registro elettronico da un docente che appartiene ad altro consiglio di classe è da questi comunicata prontamente al coordinatore della classe.

Art. 4. Tipologie di sanzioni

Le sanzioni disciplinari possono essere tipiche, alternative o misure dissuasive:

Sono sanzioni disciplinari tipiche:

- a. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico con comunicazione alla famiglia;
- b. sospensione dalla frequenza delle lezioni da uno a cinque giorni;
- c. sospensione dalla frequenza delle lezioni da sei a quindici giorni;
- d. sospensione dalla frequenza delle lezioni per un periodo superiore ai quindici giorni.

Sono sanzioni disciplinari alternative quelle comminate in sostituzione della sanzione della sospensione dalla frequenza delle lezioni nei casi previsti dall'art.11.

Sono misure dissuasive quelle rivolte al gruppo classe allo scopo di stimolare la partecipazione di esso al processo educativo e/o innescare fenomeni virtuosi di riflessione individuale e collettiva sulla natura riprovevole di determinati comportamenti.

Art. 5. Divieto di tenere il cellulare o altro dispositivo elettronico con sé durante le lezioni.

Allo scopo di contrastare la dipendenza dall'uso del cellulare e favorire l'attenzione, a scuola è fatto divieto agli studenti di tenere il cellulare o qualsiasi altro dispositivo elettronico con sé, dall'inizio delle lezioni sino al termine delle attività didattiche quotidiane. Sono esclusi i dispositivi elettronici forniti dalla scuola per finalità didattiche. E' consentito l'utilizzo durante l'intervallo.

Il divieto per gli studenti di tenere il cellulare con sé è attuato progressivamente: il Collegio docenti stabilisce annualmente per quali anni di corso esso trova applicazione.

Fatti salvi i casi in cui l'utilizzo di tali dispositivi è previsto dal Piano Didattico Personalizzato per gli studenti con bisogni educativi speciali, agli studenti è consentito esclusivamente l'utilizzo di pc portatili, tablet o e-book reader non connessi alla rete internet per la consultazione offline dei libri di testo in formato digitale o per prendere appunti delle lezioni.

E' facoltà del docente far utilizzare temporaneamente agli studenti il cellulare durante la lezione per

attività didattiche programmate.

Durante la permanenza a scuola, il cellulare è mantenuto dallo studente nell'armadietto ad uso personale fornito dalla scuola ovvero, in mancanza, è depositato spento in apposito contenitore da tenere in classe.

Per gravi motivi che devono essere preventivamente annotati nel registro elettronico su richiesta dello studente interessato, il docente dell'ora può autorizzare lo studente a tenere con sé il cellulare.

In caso di utilizzo non consentito del cellulare, il docente o un collaboratore scolastico ritirano l'apparecchio spento dallo studente e lo consegnano al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, ad uno dei suoi collaboratori per il tramite della segreteria didattica.

In caso di rifiuto di consegna del cellulare da parte dello studente che ne ha fatto illegittimamente uso, la famiglia viene immediatamente avvisata telefonicamente della violazione e il rifiuto di consegna viene annotato nel registro di classe.

L'apparecchio, di regola, viene riconsegnato al genitore ovvero allo studente, se maggiorenne, al termine delle lezioni. La famiglia viene in ogni caso avvisata del ritiro.

II. SANZIONI TIPICHE

Art. 6. Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico inserita nel fascicolo personale dello studente con comunicazione alla famiglia

La sanzione dell'ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico con comunicazione alla famiglia è assunta in presenza di comportamenti che violino in misura significativa i doveri citati in premessa, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

1. Su proposta del Coordinatore della classe e dopo aver ascoltato lo studente interessato, in presenza di un numero di note disciplinari e/o di assenze o ritardi non giustificati pari o superiori a tre, trascritte sul registro di classe ai sensi dell'art. 3. In caso di particolare rilevanza disciplinare del comportamento, il Dirigente può irrogare l'ammonizione anche in presenza di un numero inferiore di note disciplinari.

2. Danneggiamento di oggetti di proprietà di altri o di strutture e attrezzature dell'Istituto derivante da un utilizzo improprio delle stesse, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

3. Falsificazione di firme.

4. Aver copiato o tentato di copiare durante una verifica scritta. E' considerato tentativo il fatto di essere stato trovato in possesso del cellulare, di altro dispositivo elettronico o di materiale non autorizzato durante lo svolgimento della verifica.

5. Violazioni delle norme di sicurezza che comportino pericolo significativo per l'incolumità propria o di altre persone.

6. Parcheggio con mezzo proprio all'interno dell'Istituto in assenza di autorizzazione con intralcio alla sosta e/o alla circolazione di altri automezzi, fatta salva in ogni caso la rimozione forzata.

In tutti i casi citati, il coordinatore può dare avvio al procedimento disciplinare; il dirigente scolastico, sentito lo studente interessato, valuta se procedere all'irrogazione della sanzione.

Nei casi previsti dal presente articolo, il Dirigente Scolastico, sentito il coordinatore di classe, può adottare, in aggiunta o in alternativa, le sanzioni dissuasive previste dagli articoli 12 e 13.

Per gli studenti atleti, il Dirigente scolastico, sentito il Coordinatore di classe e il docente referente per gli studenti atleti, può, in aggiunta o in alternativa alla sanzione dell'ammonizione, disporre la sospensione sino a trenta giorni del Progetto Formativo Individuale. In caso di recidiva, il provvedimento può essere assunto sino alla fine dell'anno scolastico.

Per i comportamenti indicati nel presente articolo la sanzione, tipica e/o dissuasiva, è irrogata immediatamente, previa contestazione.

Art. 7. Sospensione dalla frequenza delle lezioni da uno a cinque giorni

Il Consiglio di classe dispone la sospensione dalla frequenza delle lezioni da uno a cinque giorni con comunicazione alla famiglia in presenza di comportamenti che violino in misura grave i doveri citati in premessa, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta.

2. Grave mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale della scuola e dei compagni o nei confronti di persone esterne alla scuola.

3. Alterazioni di risultati delle verifiche.

4. Violenza fisica e/o psicologica nei confronti dei componenti della comunità scolastica o di persone esterne salvo il caso previsto dal punto 2 dell'art.8.

5. Utilizzo di cellulari o di un qualsiasi altro dispositivo elettronico per effettuare e/o diffondere riprese, fotografie, registrazioni di suoni, salvo autorizzazione preventiva ed espressa del docente o del dirigente scolastico, previa informazione preventiva degli interessati e acquisizione del loro libero consenso.

6. Accesso abusivo alla rete intranet e/o internet riservata dell'Istituto e/o al registro elettronico senza alterazione di voti, assenze o ritardi.

Nei casi previsti dal presente articolo, il Dirigente Scolastico convoca, anche tramite fonogramma, il Consiglio di Classe in composizione allargata ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, nonché gli studenti coinvolti e i loro genitori, di regola, entro tre giorni dalla segnalazione della violazione da parte del docente coordinatore, dandone notizia tramite pubblicazione sul sito internet dell'Istituto.

Il Consiglio di Classe, sentiti gli interessati, delibera sulla sanzione.

Art. 8. Sospensione dalla frequenza delle lezioni da sei a quindici giorni

Il Consiglio di classe dispone la sospensione dalla frequenza delle lezioni da sei a quindici giorni con comunicazione alla famiglia in presenza di comportamenti che violino in misura molto grave i doveri citati in premessa, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati negli articoli 6 e 7.

2. Violenza fisica e/o psicologica grave nei confronti di un qualsiasi componente della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola.

3. Atti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica, compiuti in modo intenzionale e ripetuto nel tempo, anche per mezzo di strumenti telematici.

4. Accesso abusivo al registro elettronico con alterazione di voti, assenze o ritardi.

5. Per fatti di reato, indipendentemente dalla presentazione di querela e/o denuncia.

Nei casi previsti dal presente articolo, il Dirigente Scolastico convoca, anche tramite fonogramma, il Consiglio di Classe in composizione allargata ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, nonché gli studenti coinvolti e i loro genitori, di regola, entro tre giorni dalla segnalazione della violazione da parte del docente coordinatore, dandone notizia tramite pubblicazione sul sito internet dell'Istituto.

Il Consiglio di Classe, sentiti gli interessati, delibera sulla sanzione.

Art. 9. Sospensione dalla frequenza delle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni

Il Consiglio di Istituto dispone la sospensione dalla frequenza delle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni con comunicazione alla famiglia in presenza di reati o comportamenti particolarmente gravi, tali da far ritenere che la frequenza possa rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e/o pregiudicare il sereno svolgimento delle attività scolastiche.

In tal caso il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe, il Consiglio di Istituto, gli studenti coinvolti e i loro genitori, di regola, entro i tre giorni successivi alla segnalazione del fatto da parte del coordinatore. Il Consiglio di Istituto, sentiti gli interessati, delibera sulla sanzione.

Art. 10. Estensione delle sanzioni

Le sanzioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 si applicano anche se i comportamenti in essi descritti sono stati tenuti al di fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico, come nel caso, esemplificativo e non esaustivo, di visite e viaggi d'istruzione.

Le sanzioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 si applicano anche nei casi di violazione del protocollo anticovid, in relazione alla gravità dell'infrazione.

Art. 11. Sanzioni alternative

Nei casi previsti dagli artt. 7 e 8 e 9, lo studente o la famiglia, può chiedere, mediante compilazione di apposito modello entro tre giorni dalla notifica della sanzione tipica, di convertire la sanzione della sospensione dalla frequenza delle lezioni in attività alternative da svolgere in favore della comunità scolastica o che abbiano scopo sociale e valenza formativa, mantenendo l'obbligo della frequenza, le quali possano utilmente costituire una forma di riparazione ed occasione di riflessione sulla natura riprovevole dei comportamenti tenuti.

A tal fine, la scuola può stipulare convenzioni con enti pubblici e associazioni del privato sociale, definendo modalità e termini dell'esercizio delle attività e dei rapporti con la scuola.

Le attività alternative tenute a scuola sono svolte sotto la direzione e il controllo di un collaboratore scolastico o altro personale il quale, al termine dell'attività, relaziona, anche oralmente, sugli esiti al consiglio di classe.

In caso di giudizio positivo sullo svolgimento delle attività alternative, la sanzione tipica precedentemente

irrogata resta priva di effetti pregiudizievoli per lo studente, salvo che nel caso di recidiva.
Tali attività possono consistere in:

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- b) riordino delle aule speciali;
- c) attività di volontariato;
- d) supporto ai docenti nelle attività di potenziamento e recupero (peer education);
- e) attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere.
- f) ogni altra attività, manuale o intellettuale, che sia educativa per lo studente ed eventualmente anche utile per la scuola o per la Comunità.

La possibilità di tali conversioni è demandata alla decisione discrezionale del dirigente scolastico e del Consiglio di Classe che ne valuta caso per caso l'opportunità. In caso di valutazione positiva, le sanzioni alternative vanno eseguite entro dieci giorni dalla richiesta.

Le sanzioni pecuniarie e risarcitorie non sono convertibili.

III. MISURE DISSUASIVE

Art.12. Sospensione dell'intervallo

In aggiunta o in alternativa ad una sanzione tipica, il Dirigente scolastico, su richiesta del Coordinatore del consiglio di classe, può disporre la sospensione dell'intervallo, da uno a sette giorni, nei confronti degli studenti responsabili di violazioni del presente regolamento o dell'intera classe.

La sanzione è annotata nel registro di classe a cura del Coordinatore che ne indica il periodo di applicazione.

Art.13. Esclusione dalla partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione

In aggiunta o in alternativa ad una sanzione tipica, il Dirigente scolastico, su richiesta del Coordinatore del consiglio di classe, può precludere agli studenti responsabili di violazioni del presente regolamento o all'intera classe, la possibilità di partecipare ad alcune o a tutte le visite o ai viaggi di istruzione per un periodo di tempo definito non oltre il termine dell'anno scolastico.

Il Dirigente scolastico, su proposta del coordinatore di classe, può revocare in tutto o in parte tale provvedimento per gli studenti o la classe che abbiano dato prova di ravvedimento.

IV. ORGANI E PROCEDURE

Art.14. Composizione del consiglio di classe chiamato a deliberare le sanzioni

Il consiglio di classe cui è demandata la decisione circa l'assegnazione delle sanzioni disciplinari è composto dal dirigente o da un suo delegato, da tutti i docenti, dai rappresentanti dei genitori e dai rappresentanti degli studenti.

V. TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI

Art. 15. Procedure a tutela degli studenti oggetto di procedimento disciplinare

Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte, eventualmente in presenza, dallo studente e/o dai suoi familiari, i quali hanno facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della riunione del Consiglio di Classe.

Gli studenti oggetto del provvedimento ed eventualmente i loro genitori possono far valere le loro ragioni di fronte al dirigente scolastico o ad un suo delegato entro la data prevista per la riunione del consiglio di classe che deve esaminare il caso.

Il dirigente o il suo delegato avranno cura di riportare al medesimo consiglio di classe quanto loro riferito.

Art. 16. Tempi delle procedure

I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 devono concludersi entro dieci giorni dalla data della contestazione del fatto.

Le deliberazioni con cui il Consiglio di classe ovvero il Consiglio di istituto, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano un provvedimento di allontanamento dalla Comunità scolastica sono immediatamente esecutive e sono comunicate immediatamente allo studente sanzionato e al genitore o altro esercente la potestà genitoriale, se presenti. In caso di assenza, il provvedimento di sospensione è comunicato a cura della segreteria nel più breve tempo possibile via e-mail con avviso tramite fonogramma, di regola non oltre tre giorni dalla data della deliberazione.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica sono eseguite senza ritardo. Il Consiglio di classe determina il giorno o i giorni in cui la sanzione sarà applicata, di regola dal giorno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 17. Ricorsi

Contro le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola a seguito di sospensione dalla frequenza delle lezioni è ammesso ricorso da parte dello studente all'Organo di Garanzia entro sette giorni dalla comunicazione della sanzione.

L'Organo di Garanzia decide sull'impugnativa entro sette giorni dalla sua presentazione.

In caso di ricorso, su richiesta del ricorrente, il Presidente dell'Organo di Garanzia, valutate sommariamente le ragioni poste a fondamento della domanda, può sospendere provvisoriamente l'applicazione della sanzione. In tal caso, l'Organo di Garanzia è immediatamente convocato.

VI. ORGANO DI GARANZIA INTERNO

Art. 18. Composizione e funzionamento dell'Organo di garanzia interno

1. L'Organo di Garanzia interno per le impugnazioni è composto:

dal dirigente scolastico che lo convoca e lo presiede

da un genitore designato dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri;

da un docente designato dal Consiglio d'istituto tra i suoi membri;

da un A.T.A. designato dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri;

da uno studente designato dal Consiglio d'istituto tra i suoi membri.

2. Per tutte le componenti sopra indicate, fatta eccezione per il dirigente, sono designati dal consiglio d'istituto membri ordinari e membri supplenti.

3. In caso di impedimento del dirigente, le sue funzioni sono svolte dal docente membro dell'Organo;

4. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

5. Qualora uno o più membri dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente.

6. L'Organo di Garanzia dura in carica per tre anni.

Si procede alla sostituzione del membro decaduto dalla carica di rappresentante in Consiglio di Istituto.

L'organo di garanzia è validamente costituito e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Dalla convocazione dell'organo di garanzia anche tramite fonogramma e il giorno fissato per la sua riunione devono intercorrere non meno di cinque giorni. Si prescinde dal termine, nel caso siano comunque presenti tutti i suoi membri.

Art. 19. Altri compiti dell'Organo di garanzia interno

L'Organo di Garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula proposte al Consiglio di Istituto su eventuali modifiche al regolamento di disciplina.

Art. 20. Ricorsi all'Organo di garanzia regionale

Contro i provvedimenti disciplinari assunti da organi della scuola l'interessato può presentare ricorso all'Organo di garanzia regionale, secondo le norme vigenti.